



COPIA

COMUNE PONTE DI PIAVE
Provincia di Treviso

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI GIUNTA COMUNALE

N. 30 del 03/09/2019

OGGETTO:

BILANCIO CONSOLIDATO 2018 - INDIVIDUAZIONE DEGLI ENTI E DELLE SOCIETA' DA INCLUDERE NEL PERIMETRO DI CONSOLIDAMENTO DEL GRUPPO "COMUNE DI PONTE DI PIAVE"

L'anno duemiladiciannove addì tre del mese di Settembre alle ore 19:45 presso la Residenza Municipale, per determinazione del Sindaco si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

| Nome | Incarico | Presente | Assente |
|------------------|-----------|----------|---------|
| ROMA PAOLA | Sindaco | X | |
| PICCO STEFANO | Assessore | | X |
| MORO STEFANIA | Assessore | X | |
| BUSO MATTEO | Assessore | X | |
| ZANOTTO GIOVANNA | Assessore | X | |

Partecipa alla seduta la **Dott. ssa Domenica Maccarrone** - Segretario Comunale.

La Dott.ssa **ROMA PAOLA**, nella sua qualità di Sindaco, assume la Presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

LA GIUNTA COMUNALE

VISTO:

- l'art. 11 bis del D.Lgs. 118/2011 il quale dispone che, con riferimento al corrente esercizio, questo ente, quale soggetto capogruppo del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di "PONTE DI PIAVE", è tenuto a redigere il bilancio consolidato al 31.12.2018 con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4 dello stesso D.Lgs. 118/2011; il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e, quali allegati, dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa e dalla relazione del collegio dei revisori dei conti;

RILEVATO che

- ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 11 ter – 11 quinquies, sono da ricomprendere nel Gruppo Amministrazione Pubblica, qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo;

nello specifico:

per ente strumentale controllato si intende l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nei cui confronti l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, della maggioranza dei voti esercitabili nell'ente o nell'azienda;

b) il potere assegnato da legge, statuto o convenzione di nominare o rimuovere la maggioranza dei componenti degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività di un ente o di un'azienda;

c) la maggioranza, diretta o indiretta, dei diritti di voto nelle sedute degli organi decisionali, competenti a definire le scelte strategiche e le politiche di settore, nonché a decidere in ordine all'indirizzo, alla pianificazione ed alla programmazione dell'attività dell'ente o dell'azienda;

d) l'obbligo di ripianare i disavanzi, nei casi consentiti dalla legge, per percentuali superiori alla propria quota di partecipazione;

e) un'influenza dominante in virtù di contratti o clausole statutarie, nei casi in cui la legge consente tali contratti o clausole. I contratti di servizio pubblico e di concessione, stipulati con enti o aziende che svolgono prevalentemente l'attività oggetto di tali contratti, comportano l'esercizio di influenza dominante;

per ente strumentale partecipato si intende l'azienda o l'ente, pubblico o privato, nel quale la regione o l'ente locale ha una partecipazione, in assenza delle condizioni di cui al punto precedente;

per società controllata si intende la società per cui l'ente locale ha una delle seguenti condizioni:

a) il possesso, diretto o indiretto, anche sulla scorta di patti parasociali, della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria o dispone di voti sufficienti per esercitare una influenza dominante sull'assemblea ordinaria;

b) il diritto, in virtù di un contratto o di una clausola statutaria, di esercitare un'influenza dominante, quando la legge consente tali contratti o clausole;

per società partecipata si intende, la società a totale partecipazione pubblica

affidataria di servizi pubblici locali dell'ente locale, indipendentemente dalla quota di partecipazione. A decorrere dal 2019, con riferimento all'esercizio 2018 la definizione di società partecipata è estesa alle società nelle quali la regione o l'ente locale, direttamente o indirettamente, dispone di una quota significativa di voti, esercitabili in assemblea, pari o superiore al 20 per cento, o al 10 per cento se trattasi di società quotata;

CONSIDERATO che:

- dal punto di vista operativo, per l'individuazione dei soggetti da ricomprendere nel bilancio consolidato, ai sensi di quanto previsto dal punto 3.1 del principio contabile applicato sopra richiamato, è previsto quanto segue:
- al fine di consentire la predisposizione del bilancio consolidato, gli enti capogruppo, predispongono due distinti elenchi concernenti:
 - a) gli enti, le aziende e le società che compongono il gruppo amministrazione pubblica;
 - b) gli enti, le aziende e le società componenti del gruppo compresi nel bilancio consolidato (c.d. perimetro di consolidamento);
- i due elenchi sono oggetto di approvazione da parte della Giunta comunale;
- l'elenco degli enti facenti parte del "Gruppo Amministrazione Pubblica" è trasmesso a ciascuno degli enti compresi nel bilancio consolidato al fine di consentire a tutti i componenti del gruppo di conoscere con esattezza l'area del consolidamento e predisporre le informazioni di dettaglio riguardanti le operazioni interne al gruppo (crediti, debiti, proventi e oneri, utili e perdite conseguenti ad operazioni effettuate tra le componenti del gruppo);

CONSIDERATO, altresì, che:

- al fine della determinazione del perimetro di consolidamento, possono non essere inseriti nell'elenco gli enti/società che rientrano nei casi di "irrilevanza", ovvero:
 - quando il bilancio di un componente del gruppo presenta, per ciascuno dei seguenti parametri, un'incidenza inferiore al 3% rispetto alla posizione patrimoniale, economico e finanziaria della capogruppo:
 - totale dell'attivo;
 - patrimonio netto;
 - totale dei ricavi caratteristici;
- A decorrere dal 2019, con riferimento al bilancio consolidato riferibile all'esercizio 2018, ai fini dell'esclusione per irrilevanza, la sommatoria delle percentuali dei bilanci singolarmente considerati irrilevanti deve presentare, per ciascuno dei parametri sopra indicati, un'incidenza inferiore al 10 per cento rispetto alla posizione patrimoniale, economica e finanziaria della capogruppo. Se tali sommatore presentano un valore pari o superiore al 10 per cento, la capogruppo individua i bilanci degli enti singolarmente irrilevanti da inserire nel bilancio consolidato, fino a ricondurre la sommatoria delle percentuali dei bilanci esclusi per irrilevanza ad una incidenza inferiore al 10 per cento;
- sono da considerarsi irrilevanti, e quindi non oggetto di consolidamento, le quote di partecipazione in enti/ società inferiori all'1% del capitale degli stessi, salvo il caso di affidamento diretto;

CONSIDERATO che, ai fini dell'approvazione del bilancio consolidato 2018 è opportuno escludere la "Gruppo Comune di PONTE DI PIAVE" e conseguentemente dal perimetro di consolidamento:

1. la società Asco Holding SpA con sede a Pieve di Soligo, C.F./P.I. 03215740261, alla quale l'Ente partecipa con una quota del 2,2%, in quanto non rientra nella

- definizione di società controllata nè di società partecipata, nonchè di conseguenza escludere anche tutte le partecipazioni indirette tramite la Holding;
2. il Consiglio di Bacino Veneto Orientale (ex AATO) con sede a Conegliano, C.F./P.I. 03691070266 non rientrando nella definizione di "Consorzi" ai sensi dall'art.31 TUEL essendo stato istituito con Legge Regionale n.17/2012 per la gestione del Servizio idrico, ed al quale i Comuni intervengono in proporzione alla popolazione residente e non per il possesso di quote o azioni;
 3. il Consiglio di Bacino Sinistra Piave con sede a Conegliano, C.F. 91041100263 non rientrando nella definizione di "Consorzi" ai sensi dall'art.31 TUEL essendo stato istituito con Legge Regionale n.52/2012 per la gestione del Servizio raccolta rifiuti, ed al quale i Comuni intervengono in proporzione alla popolazione residente e non per il possesso di quote o azioni;
 4. il Consorzio Bim Piave di Treviso con sede a Pieve di Soligo. Il Consorzio con una nota ha evidenziato che dal confronto avuto con gli altri Consorzi BIM del Veneto, la partecipazione dei Comuni nel Consorzio non rilevi al fine del bilancio consolidato dei Comuni sulla base dei seguenti elementi:
 - a) trattasi di Un Consorzio obbligatorio a quote indivise, costituito non ai sensi dell'art.31 del TUEL, ma da una disciplina specifica dettata dalla Legge istitutiva n.959/1953; gli enti consorziati quindi non hanno conferito capitali o sostenuto un costo per l'acquisizione della partecipazione nel Consorzio, nè tantomeno effettuato versamenti di quote associative e per per partecipazione ad utili e/o perdite;
 - b) il Consorzio BIM Piave è un ente cosiddetto di "secondo grado" al pari delle Unioni Montane e delle Provincie post Legge Del Rio, i cui bilanci non sono oggetto di consolidamento con quelli dei Comuni;

DATO ATTO che i parametri relativi al Conto Economico e allo Stato Patrimoniale del Comune di PONTE DI PIAVE al 31.12.2018, approvati dal Commissario Straordinario con i poteri del Consiglio Comunale con deliberazione n. 3 del 26/03/2019, sono i seguenti:

| | TOTALE ATTIVO | PATRIMONIO NETTO | COMPONENTI POSITIVI DELLA GESTIONE |
|--------------------------|----------------------|-------------------------|---|
| Comune di Ponte di Piave | 40.310.284,62 | 28.967.677,06 | 3.805.177,22 |
| 3% | 1.209.308,54 | 869.030,31 | 114.155,32 |

ACQUISITI gli elenchi degli enti che, sulla base delle caratteristiche istituzionali, dei rapporti operativi e delle dimensioni contabili al 31.12.2018, risultano da inserire nel "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di "PONTE DI PIAVE" e di quelli da ricomprendere nel perimetro di consolidamento del medesimo Gruppo, allegato sub A) alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

VISTO l'art. 147-quater del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

VISTI i pareri favorevoli tecnico e contabile resi ai sensi degli artt. 49 comma 1 e 147 bis comma 1 del D.lgs. 267/2000;

VISTO l'art. 48 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

CON votazione unanime espressa nei modi e forme di legge;

DELIBERA

- 1) di approvare, per le motivazioni in premessa indicate e che si intendono qui per integralmente riportate, l'elenco allegato alla presente deliberazione nel quale sono indicate le partecipazioni complessive del "Gruppo Amministrazione Pubblica Comune di Ponte di Piave" al 31.12.18 e di quelle che rientrano nel perimetro di consolidamento;
- 3) di trasmettere il presente provvedimento, unitamente all' Allegato A) al Revisore dei Conti del Comune di Ponte di Piave per il relativo parere;
- 4) dare atto che l'oggetto della presente deliberazione rientra nella competenza della Giunta Comunale ai sensi dell'art. 48 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000;

La presente deliberazione viene dichiarata, con votazione unanime favorevole, immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del d.lgs. n. 267 del 18.08.2000.

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue:

F.to IL SINDACO
Paola Roma

F.to IL SEGRETARIO COMUNALE
Domenica Maccarrone

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' TECNICA (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Tecnica: Parere FAVOREVOLE

Li, 03/09/2019

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. MARCASSA EDDO

PARERE IN ORDINE ALLA REGOLARITA' CONTABILE (art. 49 D. Lgs. n. 267/2000)

Regolarità Contabile: Parere FAVOREVOLE

Li, 03/09/2019

F.to Il Responsabile del Servizio
RAG. MARCASSA EDDO

**REFERTO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI
(art. 124 comma 1 e art. 125 D. Lgs. 267/2000)**

N. Reg. _____

Si certifica che copia del presente verbale viene pubblicata il giorno _____ all'Albo Pretorio ove rimarrà esposta per 15 giorni consecutivi.

Si dà atto che dell'adozione del presente verbale viene data comunicazione, contestualmente alla pubblicazione, ai Capigruppo consiliari.

Addì,

F.to Il Segretario Comunale
Domenica Maccarrone

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'
(art. 134 D. Lgs. 267/2000)**

Il sottoscritto Segretario, visti gli atti d'ufficio, attesta che la presente deliberazione

E' DIVENUTA ESECUTIVA in data _____

decorsi 10 giorni dalla data di pubblicazione (art. 134, 3° comma, D. Lgs. N. 267/2000)

Li,

F. to Il Segretario Comunale
Domenica Maccarrone

Copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Ponte di Piave, li

Il Segretario Comunale
Domenica Maccarrone